

Il Consiglio di Stato

Signori
Lea Ferrari e Massimiliano Ay
Deputati al Gran Consiglio

Interrogazione n. 68.22 del 3 maggio 2022 Ministero pubblico nel tunnel

Signori deputati,

con l'atto parlamentare di cui a margine ponete diversi quesiti relativamente a presunte irregolarità che si sarebbero verificate nel cantiere Alp Transit del Monte Ceneri. Dopo aver interpellato il Ministero pubblico del Canton Ticino, la Polizia cantonale, l'Ispettorato del lavoro e l'Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro, rispondiamo alle domande da voi poste nella summenzionata interrogazione come segue.

- 1. La fase investigativa di polizia, secondo Andrea Pagani, non deve essere troppo lunga, in modo da permettere al magistrato di aprire la fase istruttoria. Era quindi già possibile dopo l'incidente del 2017 passare a questa seconda fase sotto l'egida del procuratore pubblico?**
- 2. In fase investigativa sono stati richiesti i dati GPS delle tute degli operai, che dovrebbero essere messi a disposizione dalla Commissione paritetica svizzera d'applicazione edilizia e genio civile (CPSA)?**

Rileviamo innanzitutto che il summenzionato atto parlamentare si basa su conclusioni tratte da un'inchiesta giornalistica in relazione a una fattispecie che è oggetto di un'inchiesta penale tutt'ora in corso. Di conseguenza, la necessità di garantire il segreto istruttorio, che ha peraltro comprensibilmente impedito alle autorità di perseguimento penale di entrare nel merito delle affermazioni sia del giornalista sia del legale espressosi nel servizio, persiste e impedisce di rispondere in maniera puntuale alle domande poste. Non è di conseguenza possibile fornire alcun dettaglio.

A titolo generale si osserva inoltre che, se per un servizio giornalistico possono bastare le dichiarazioni delle parti, in un'inchiesta penale, se non sono confortate dal necessario materiale probatorio che oggettiva le specifiche responsabilità degli imputati, le dichiarazioni di uno o più parti, generalmente confutate da correlate affermazioni di portata opposta, non sono proprie a sostanziare l'esistenza di alcun fatto/reato. Appare anche doveroso ricordare come la valutazione circa l'operato delle autorità inquirenti (Ministero pubblico e Polizia) spetti - se del caso - alle preposte autorità giudiziarie.

3. È quindi possibile che per i casi importanti, segnatamente per le questioni di diritto del lavoro in un cantiere di rilevanza internazionale, non vi siano le forze necessarie nemmeno per un'operazione coordinata su due giorni?

Facendo astrazione dal caso concreto e ribadendo la risposta alla domanda n. 1, a titolo generale osserviamo come i dispositivi condotti dalle autorità di perseguimento penale siano di volta in volta calibrati alle esigenze istruttorie tenendo conto di numerose variabili e provvedendo, laddove necessario, al coordinamento con autorità diverse sulla base delle rispettive competenze tecniche e istituzionali. Sempre a titolo generale, possiamo osservare che (anche recentemente) le autorità di perseguimento penale hanno a più riprese dato prova di saper organizzare dispositivi complessi per portata, durata, luoghi di intervento e forze in campo.

4. In che modo e con quale esito sono intervenuti ad oggi l'Ispettorato del Lavoro e l'Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro? Considerato quanto esposto, s'intendono ulteriormente approfondire le verifiche e i controlli da parte di tali autorità sul cantiere?

Osserviamo innanzitutto che, per quanto concerne la tutela della salute e la sicurezza sul posto di lavoro, l'Ufficio dell'ispettorato del lavoro (UIL) è l'organo d'esecuzione della legge sul lavoro e della legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni nei settori cosiddetti a minor rischio. I controlli in ambito di sicurezza sul lavoro nel settore delle costruzioni ferroviarie, tenuto conto dei pericoli particolari intrinseci al genere di attività spettano alla SUVA (Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni), conformemente all'art. 49 dell'Ordinanza sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali. In ambito di sorveglianza del mercato del lavoro l'UIL si occupa dei controlli relativi al rispetto delle disposizioni in materia d'impiego e di salari minimi dei lavoratori distaccati da aziende estere sul nostro territorio, attivi in settori sprovvisti di contratti collettivi di lavoro, come pure del controllo e monitoraggio delle condizioni di lavoro e di salario nelle aziende con sede in Ticino, nonché dell'attività ispettiva inerente la lotta contro il lavoro nero. Si precisa che nel settore delle costruzioni ferroviarie è in vigore il contratto collettivo di lavoro dichiarato d'obbligatorietà generale. Di conseguenza, considerata la presenza di una comunità contrattuale, i controlli del rispetto delle condizioni di lavoro e di salario dei lavoratori distaccati spettano alla competente commissione paritetica (art. 7 cpv. 1 lett. a della Legge federale concernente le misure collaterali per i lavoratori distaccati e il controllo dei salari minimi previsti nei contratti normali di lavoro, LDist. L'intervento dello Stato è sussidiario, come auspicato anche dalla Segreteria di Stato dell'economia (SECO) nell'ambito dell'applicazione delle misure collaterali all'introduzione degli accordi sulla libera circolazione delle persone. Alla luce di quanto precede, ritenuta la sussidiarietà dell'intervento dell'UIL e considerato l'intervento della magistratura (la quale evidentemente detiene la direzione nella conduzione delle indagini), lo scrivente Consiglio non può esprimersi sul caso di specie, anche in virtù del già menzionato segreto istruttorio.

5. Se davvero i due magistrati in più non sembrano essere sufficienti, allora perché non valorizzare e intensificare la collaborazione tra Ispettorato del lavoro e Ministero pubblico?

Il Ministero pubblico e l'UIL già oggi collaborano con profitto su casi puntuali, soprattutto quando il magistrato titolare delle indagini ha necessità istruttorie tali da dover far capo alle competenze tecniche specialistiche degli ispettori cantonali del lavoro.

- 6. La presa di posizione della Polizia cantonale menziona la documentazione e archiviazione corretta del rapporto dell'infortunio del 2017, che avrebbe dovuto destare fin da subito sospetti fondati per avviare la fase istruttoria. Corrisponde al vero che il rapporto di polizia con le dichiarazioni originali rilasciate dall'operaio ferito (e non con una semplice microfrattura) sia andato perso?**

Si rimanda alla risposta alla domanda n. 1.

- 7. Prendiamo atto che, benché GCF sia nota alla giustizia in Danimarca e sia sotto la lente della Commissione distrettuale antimafia di Milano, in Canton Ticino non è ancora arrivata davanti ad una corte. Si ritiene che queste tempistiche siano particolarmente lente?**

Come già indicato nella risposta alla domanda n. 1, l'eventuale valutazione circa l'operato delle autorità inquirenti (Ministero pubblico e Polizia) spetta - se del caso - alle preposte autorità giudiziarie. Aggiungasi in ogni caso che in Danimarca si è trattato di una fattispecie affidata a un'Autorità amministrativa, rispettivamente in Italia nessuna Corte si è ancora espressa sul caso.

- 8. Il Partito Comunista aveva promosso un'iniziativa parlamentare generica per l'istituzione di un tribunale del lavoro, respinta con l'argomentazione della mancanza di casi specifici per un tribunale ad hoc. Il Gran Consiglio di è anche chinato nel 2020 sulla mozione dei colleghi Fonio e Jelmini per la creazione di una Sezione del lavoro all'interno della Magistratura e della Polizia, poi ritirata. A fronte del caso esposto in precedenza non ritiene il Consiglio di Stato di ritornare sulla sua posizione?**

Il Consiglio di Stato non ritiene opportuno modificare la sua posizione, contraria all'istituzione di un tribunale del lavoro (autorità civile competente per statuire sulle vertenze in materia di mercedi e salari, attualmente trattate dai Pretori civili) e a una sezione del lavoro all'interno della Magistratura e della Polizia, nemmeno a fronte del caso esposto nel presente atto parlamentare, per i motivi già esposti rispettivamente nella risoluzione governativa n. 2742 del 13 giugno 2018 e nel rapporto sulla mozione "Creare una sezione del lavoro all'interno della Magistratura e della Polizia (messaggio n. 7578 del 12 settembre 2018), a cui si rimanda. Rileviamo su questo punto che anche il Parlamento cantonale ha espresso, nell'ambito della trattazione dell'iniziativa Ay, la volontà di non istituire un tribunale del lavoro: nella seduta del 13 marzo 2019 il Parlamento ha accolto le conclusioni del rapporto della Commissione della legislazione, la quale chiedeva di archiviare l'iniziativa senza darvi seguito (Verbali seduta XLV mercoledì 13 marzo 2019, pag. 6339 e 6344). Osserviamo infine che l'attuale organizzazione della Polizia cantonale risponde già in modo ottimale a quanto richiesto, ritenuto che le inchieste per reati mondo del lavoro sono gestite dalla sezione TESEU (sezione della Polizia cantonale per la tratta e lo sfruttamento degli esseri umani), come rilevato anche dalla Commissione Giustizia e diritti del Parlamento (sia

nel rapporto di maggioranza 7578R1, sia nel rapporto di minoranza 7578R2, entrambi dell'8 giugno 2020).

Il tempo impiegato per l'elaborazione della presente risposta ammonta complessivamente a 6 ore lavorative.

Vogliate gradire, signori deputati, i sensi della nostra stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente

Claudio Zali

Il Cancelliere

Arnaldo Coduri

Copia a:

- Dipartimento delle istituzioni (di-dir@ti.ch)
- Dipartimento delle finanze e dell'economia (dfe-dir@ti.ch)
- Divisione della giustizia (di-dg@ti.ch)
- Segreteria generale del Dipartimento delle istituzioni (di-sg.ap@ti.ch)
- Polizia cantonale (polizia-segr@polca.ti.ch)
- Ministero pubblico del Cantone Ticino (per il tramite della Divisione della giustizia)
- Ispettorato del lavoro (dfe.uil@ti.ch)
- Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro (dfe-usml@ti.ch)